

CONTRATTO D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI SORVEGLIANZA,
RECEPTION, TELEALLARME E RADIO PATTUGLIA PER LE SEDI
DEL CSI-PIEMONTE
(GA23_009 – CIG 9932002355)

TRA

CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede legale in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, in persona del Direttore Generale Pietro Pacini codice fiscale OMISSIS, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità anche “Amministrazione” o “Committente”)

E

Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle Società **Cosmopol S.p.A. (Capogruppo mandataria)**, con sede legale in Avellino (AV), Contrada Santorelli - Zona Industriale Pianodardine, CAP 83100, Codice Fiscale e P. IVA 01764680649, **Urbe Vigilanza S.p.A.**, con sede legale in Roma (RM), Via Andrea Noale n. 344, CAP 00155, Codice Fiscale 02849920588 e P. IVA. 01125371003, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Solofra (AV), OMISSIS, in data 02 gennaio 2024 repertorio n. 8.447 in persona di Carlo Lettieri, codice fiscale OMISSIS, Legale Rappresentante della Capogruppo mandataria, domiciliato ai fini del presente atto presso la società Cosmopol S.p.A. (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)

o "Appaltatore") e congiuntamente denominati "Parti"

PREMESSO CHE

- in data **26 luglio 2023** il Consiglio di Amministrazione di CSI Piemonte approvava l'indizione della gara europea, finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di Appalto per l'affidamento del "Servizio integrato di Sorveglianza, Reception, Teleallarme e Radio Pattuglia per le sedi del CSI-Piemonte" mediante procedura aperta gestita in modalità elettronica ai sensi degli art. 58 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per quanto in vigore, e dell'articolo 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- in data **12 dicembre 2023** il medesimo Consiglio di Amministrazione approvava la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese in epigrafe;
- in data **20 dicembre 2023** il RUP prendeva atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dichiarata con il citato provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 12 dicembre 2023;
- con provvedimento del **08 gennaio 2024** il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., autorizzava l'esecuzione anticipata del Contratto medesimo a decorrere dalla data del **09 gennaio 2024**;
- l'Appaltatore ha costituito regolare garanzia definitiva dell'importo pari ad **Euro 112.356,95** (Euro centododicimilatrecentocinquantasei/95) con polizza fidejussoria n. 40318891000953 del 28/12/2023 rilasciata da Tua Assicurazioni S.p.A. ed ha presentato la polizza assicurativa, per un massimale non inferiore ad **Euro 4.000.000,00** (quattromilioni/00), a

copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso, conseguente allo svolgimento delle prestazioni oggetto della gara;

- l'Appaltatore riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E

STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:

- Allegato 1: Clausole vessatorie;
- Allegato 2: Disciplinare di gara, Requisiti Tecnici e relativi allegati, Informazioni Complementari;
- Allegato 3: Offerta Economica;
- Allegato 4: Data Protection Agreement (DPA);
- Allegato 5: Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.);
- Allegato 6: Offerta Tecnica (ancorché non materialmente allegata) e relativi allegati.

Fatti salvi eventuali aspetti migliorativi di cui all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, qualora emergesse discordanza tra la

documentazione fornita dall'Appaltatore e le Condizioni di cui al presente Contratto e relativi allegati predisposti dal CSI Piemonte, quest'ultime avranno prevalenza.

Art. 2 – OGGETTO

Costituisce oggetto del presente contratto:

✓ **Servizio di Sorveglianza “a corpo” delle sedi del CSI-Piemonte**

Il servizio prevede l'attività di presidio H24x7 presso la Control Room della Sede centrale del CSI-Piemonte di Torino – sita in Corso Unione Sovietica 214-216-218 - compresa sede CSI Next (di seguito “Sede Centrale”), con monitoraggio mediante sistemi tecnologici di sicurezza locali e da remoto di tutte le sedi oggetto dell'appalto (Servizio svolto da Guardia Particolare Giurata, di seguito anche GPG);

✓ **Servizio di Sorveglianza “su richiesta”** presso la Sede Centrale del CSI-Piemonte e/o presso altre sedi del Consorzio; sulla base di specifiche esigenze tale servizio potrà prevedere un'estensione rispetto a quanto indicato al punto precedente, in termini aggiuntivi di risorse richieste e relativo orario di Servizio svolto da GPG);

✓ **Servizio di Reception “a corpo”** presso la Sede Centrale del CSI-Piemonte da prestarsi in orari feriali dalle 7.30 alle 23.00 ed il sabato mattina dalle 7.30 alle 12.30 (Servizio svolto da Operatori Logistici, di seguito anche OPL);

✓ **Servizio di Reception “su richiesta”** presso la Sede Centrale del CSI-Piemonte e/o presso altre sedi del Consorzio; sulla base di specifiche esigenze tale servizio potrà prevedere un'estensione rispetto a quanto

indicato al punto precedente, in termini aggiuntivi di orario e/o di risorse richieste (Servizio svolto da OPL);

- ✓ **Servizio di pronto intervento con radio pattuglia** su chiamata delle postazioni di sorveglianza e presidio o su allerta, derivante dagli allarmi collegati alla Centrale Operativa dell'Appaltatore per le sedi in Torino (Sede Centrale del CSI, compresa sede CSI Next); Magazzino – Corso E. Tazzoli 215/15; Mensa – Via Arnaldo da Brescia 5/D) e decentrate (CED Secondario di Vercelli – Via R. Restano 3; siti Wi-Pie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli) (Servizio svolto da Guardia Particolare Giurata, di seguito anche GPG);
- ✓ **Servizio di teleallarme** mediante l'utilizzo di ponti radio monodirezionali collegati con la Centrale Operativa dell'Appaltatore, per le sedi del CSI-Piemonte in Torino (Sede Centrale e Magazzino – Corso E. Tazzoli 215/15) e decentrata in Vercelli (CED Secondario - Via R. Restano, 3).

Si riportano nel seguito le sedi oggetto dell'appalto:

- Sede Centrale - Corso Unione Sovietica 214-216-218, in Torino
- Sede Magazzino – Corso Enrico Tazzoli 215/15, in Torino
- Sede Mensa – Via Arnaldo da Brescia 5/D, in Torino
- Sede CED Secondario di Vercelli - Via Riccardo Restano 3
- Sede Cuneo – Via Pascal 7
- Sede Novara – Corso della Vittoria 12/B
- Sito Wi-Pie di Alessandria – Lungo Tanaro Magenta 7/A
- Sito Wi-Pie di Asti – Viale Pilone 103
- Sito Wi-Pie di Biella – Via Quintino Sella 12
- Sito Wi-Pie di Cuneo – Corso Marcello Soleri 2
- Sito Wi-Pie di Novara – Viale Alessandro Manzoni 26
- Sito Wi-Pie di Verbania – Via dell'Industria 29/1
- Sito Wi-Pie di Vercelli – Via San Cristoforo 3

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto –Requisiti Tecnici, che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti, nonché, per gli aspetti migliorativi, nel pieno rispetto di quanto previsto nell'allegata "Offerta tecnica".

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Disciplinare di Gara e Requisiti Tecnici e nell'allegata "Offerta tecnica".

Art. 3 – DURATA

Il presente Contratto d'appalto ha avuto decorrenza dal **09 gennaio 2024**, data di esecuzione anticipata dello stesso¹ e terminerà il **31 gennaio 2027**. I servizi oggetto di appalto dovranno essere garantiti nel periodo decorrente dal **1° febbraio 2024** - al termine di una fase di presa in carico degli stessi di non oltre 15 giorni solari dalla data di esecuzione anticipata del medesimo - e fino al 31 gennaio 2027.

Art. 4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto è determinato, sulla base degli importi unitari offerti nell'Offerta economica allegata e moltiplicati per le relative quantità, pari ad €

¹ Ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

823.454,01 (Euro ottocentoventitremilaquattrocentocinquantaquattro/01),
 oltre oneri di legge ed oneri relativi alla sicurezza e derivanti da interferenze,
 indicati nel proseguo, così suddiviso:

Prestazioni a “corpo”

Prestazione	Unità di misura	Quantità / 36 mesi	Importo unitario offerto*	Importo complessivo offerto*
Servizio Guardia Particolare Giurata	ore	26.304	19,27	506.878,08
Servizio Operatore Logistico	ore	16.641	15,63	260.098,83

**oltre oneri di legge e oneri di sicurezza*

Prestazione	Unità di misura	Quantità / 36 mesi	Canone mensile unitario offerto*	Canone complessivo offerto*
Servizio di teleallarme	3 ponti radio	108	70	7.560

**oltre oneri di legge e oneri di sicurezza*

Prestazioni a “consumo”

Prestazione	Unità di misura	Quantità stimata/ 36 mesi	Importo unitario offerto*	Importo complessivo offerto*
Servizi aggiuntivi Guardia Particolare Giurata (a consumo)	ore	480	19,27	9.249,60
Servizi aggiuntivi Operatore Logistico (a consumo)	ore	2.250	15,63	35.167,50
Servizio di intervento radio pattuglia armata (a richiesta)	Ispezione (30 min)	300	15	4.500

**oltre oneri di legge e oneri di sicurezza*

Le prestazioni “a consumo” saranno richieste sulla base delle effettive necessità del Consorzio, sino al raggiungimento del relativo importo contrattuale massimo di spesa, quale risultante dal ribasso offerto sugli importi unitari posti a base di gara, non vincolante per il CSI-Piemonte e rispetto al quale non sussiste garanzia di completa fruizione, e saranno fatturate sulla base degli importi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara.

Il corrispettivo è da intendersi al netto degli oneri di legge e degli oneri relativi

alla sicurezza del lavoro e derivanti da interferenze. Gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (ai sensi art. 26 comma 5 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) sono pari a **Euro 2.700,00** (Euro duemilasettecento/00) oltre oneri di legge. Il corrispettivo, come sopra determinato, comprende le eventuali spese di trasferta del personale e di tutta la documentazione fornita; comprende, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all'erogazione del servizio (ad es. formazione del personale). L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c.. I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5 "Revisione dei prezzi". L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto che verrà stipulato, comprese quelle economiche, una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto sull'importo complessivo previsto dal contratto.

Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT. La

modifica dei prezzi e dei corrispettivi è consentita solo nei termini ed alle condizioni previste dall'Art. 60 del Codice.

Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo "Corrispettivo", l'Appaltatore potrà emettere fattura – **bimestralmente** - in base alle prestazioni rese nel periodo di competenza, a seguito di verbale di SAL (stato avanzamento lavori) disposto su base bimestrale e previo rilascio del certificato di pagamento. Si precisa che ciascuna fattura dovrà riportare in apposita e separata voce:

- il numero di ore bimestralmente prestate per il servizio di Sorveglianza effettuato dalla Guardia Particolare Giurata (con riferimento alle prestazioni compensate "a corpo");
- il numero di ore bimestralmente prestate per il servizio di Sorveglianza effettuato da Guardia Particolare Giurata (con riferimento alle prestazioni compensate "a consumo"), avendo cura di indicare le date e gli orari delle prestazioni aggiuntive;
- il numero di ore bimestralmente prestate per il servizio di Reception effettuato dall'Operatore logistico (con riferimento alle prestazioni compensate "a corpo");
- il numero di ore bimestralmente prestate per il servizio di Reception effettuato dall'Operatore logistico (con riferimento alle prestazioni compensate "a consumo"), avendo cura di indicare le date e gli orari delle prestazioni aggiuntive;
- il numero di ispezioni da 30 minuti prestate per eventuali interventi di radio-pattuglia effettuati.

- il numero di canoni per i ponti radio.

Il RUP trasmette all'Appaltatore su base bimestrale il verbale di Stato di Avanzamento (SAL) sottoscritto e il relativo Certificato di Pagamento (CdP) entro 7 giorni dall'adozione del SAL. Ai sensi dell'art. 125 del Codice i pagamenti relativi ai corrispettivi, debitamente certificati e fatturati, sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL.

L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. Qualora l'Appaltatore ritardi ad emettere la fattura non si potranno rispettare i termini di pagamento sopra indicati e si procederà pertanto a pagare a 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa. All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione e, comunque, entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il Certificato di Pagamento relativo alla rata di saldo. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dall'esito positivo del Certificato di Regolare esecuzione. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza verranno contabilizzati a misura in ogni stato avanzamento lavori, per la quota parte, e nel relativo certificato di pagamento. Le fatture dovranno essere intestate al CSI-Piemonte ed essere emesse in modalità elettronica riportando i seguenti identificativi:

- **Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI;**
- **Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA.**

L'appaltatore dovrà emettere le fatture secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni fiscali. Si precisa che il CSI-Piemonte rientra tra i soggetti tenuti

all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del DPR633/72. Ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto e dovrà riportare gli estremi del conto corrente dedicato, il numero di CIG, il numero d'ordine CSI di riferimento, il numero di CUP se presente, e i riferimenti del Certificato di Pagamento emesso, nonché l'eventuale codificazione contabile relativa alle forme di finanziamento che saranno previste nell'ambito del presente appalto. Non saranno ammesse fatture che non riportino gli elementi sopra elencati. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della fattura. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate e fatturate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di Collaudo, di Verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio di D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare. In caso di RTI la fatturazione avverrà separatamente da parte di ciascuna impresa costituente il raggruppamento, con riferimento alle parti di appalto di propria competenza così come indicate nel SAL e/o nel Certificato di Pagamento. Ai sensi dell'art.17-bis del D. Lgs. 241/1997 (*"Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera"* - introdotto dall'art. 4 del D. Lgs. 124/2019 come modificato dalla Legge 157/2019), nel caso in cui l'Appaltatore, ricorrendo i presupposti della disposizione citata, non ottemperi all'obbligo di trasmettere al CSI Piemonte le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori

impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero non comunichi al CSI, allegando la relativa documentazione, la sussistenza dei requisiti previsti al successivo comma 5 della disposizione menzionata, il CSI Piemonte sospenderà il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore stesso, sino alla concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del Contratto, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Art. 7– VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. in quanto applicabili.

Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Committente, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa. A tali risorse sarà consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, ivi comprese eventuali statuizioni normative, regolamentari o disposizioni organizzative interne del Committente, che comportino limitazioni all'accesso delle proprie sedi stabilite a seguito di emergenze sanitarie, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati ed alla riservatezza. L'Appaltatore ha fornito l'elenco contenente i nominativi e la qualifica di tutte le risorse che prevede di utilizzare nello svolgimento del

servizio oggetto del presente contratto. Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, in considerazione della particolare natura dei servizi affidati, le risorse dell'Appaltatore dovranno essere di gradimento del Committente e, pertanto, l'Appaltatore provvederà a sostituire i soggetti che non abbiano l'approvazione del Committente entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di affiancamento, l'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, potrà variare le suddette risorse soltanto in caso di comprovate esigenze, mediante comunicazione scritta da effettuarsi con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo e previa approvazione del Committente, fermo restando che le risorse così sostituite dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti tecnici e professionali posseduti dal personale originariamente indicato e, qualora richiesto, dovranno avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori a quelle della risorsa da sostituire. Ove il CSI-Piemonte ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Appaltatore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Amministrazione del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma, l'Appaltatore si obbliga a rendere disponibile la nuova figura professionale entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine, o nel diverso termine indicato dal CSI-Piemonte. L'Appaltatore si impegna altresì

ad effettuare le “sostituzione in emergenza (non pianificata/pianificabile) del personale addetto al servizio di sorveglianza o servizio di reception” secondo gli SLA definiti nell’articolo 9 dei Requisiti Tecnici e l’Amministrazione si riserva di applicare le penali previste nel medesimo articolo per eventuali inadempienze rilevate rispetto ai livelli di servizio previsti. L’Appaltatore prende atto che il Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento nel corso del periodo di durata del Contratto di Appalto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Requisiti tecnici - nonché, per gli aspetti migliorativi, nell’Offerta tecnica. L’Appaltatore dovrà inoltre garantire di mantenere immutate le risorse individuate per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, comunicate ed accettate dal Committente, per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi, fatte salve le assenze per motivi di ferie o malattia e/o le sostituzioni in emergenza, da effettuare secondo gli SLA riportati nell’articolo 9 dei Requisiti Tecnici.

Art. 9 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all’art. 9 del

Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici. Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura. Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo del Contratto d'appalto, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto stesso per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della garanzia definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno. Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, ed ogni altro onere necessario).

Art. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 10.1 – NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento dei servizi oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti. L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo. L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni

di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso. L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti. L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 10.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore, ai sensi degli art. 11, comma 1 e 119, comma 7 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 6 del medesimo articolo, il responsabile unico del progetto invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. L'Appaltatore è tenuto ad

osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.

Art. 11 – SUBAPPALTO

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto è consentito nel pieno rispetto dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del contratto, autorizzazione al subappalto per le tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero

- ***i servizi di sorveglianza, reception, teleallarme e radio pattuglia nel limite del 49,99% dell'importo contrattuale.***

In applicazione dell'art 119 comma 17 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., si precisa che, al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza dei lavoratori, dovranno essere eseguite necessariamente dal subappaltatore principale e pertanto non potranno essere oggetto di ulteriore Subappalto, tutte le attività oggetto d'appalto. L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Al fine di poter procedere al subappalto, l'Appaltatore procede a depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il Contratto di subappalto, trasmettendo, altresì:

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui all' articolo 100;
 - In particolare, si precisa che con riferimento ai Requisiti di cui al paragrafo 6.2 (capacità tecnica - professionale) del Disciplinare di gara, gli stessi dovranno essere posseduti dal subappaltatore in relazione alle attività prestate e dovranno essere commisurati in relazione alla quota parte subappaltata.
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
- la dichiarazione del Subappaltatore di ottemperare a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice ed in particolare di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- il modulo "Tracciabilità flussi finanziari", debitamente compilato e firmato dalla società Subappaltatrice, che potrà essere scaricato dal sito internet del CSI www.csipiemonte.it sezione "*Fornitori e gare – gare attive – Modulistica*";
- la scheda anagrafica della società Subappaltatrice, che potrà essere scaricata dal sito internet del CSI www.csipiemonte.it - sezione "*Fornitori e gare – gare attive – Modulistica*", debitamente compilata.

Il Committente provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto ai sensi del comma 16 dell'art. 119 del Codice, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove

ricorrano giustificati motivi. L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Committente di risolvere il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. La Stazione Appaltante corrisponde l'importo oggetto del subappalto direttamente al subappaltatore solo nei casi previsti dal comma 11 dell'art.119 del Codice.

Art. 12 – REFERENTE DESIGNATO DALL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato

OMISSIS

 che ha accettato l'incarico con dichiarazione scritta consegnata al Committente. L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore. In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore. È in facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

Art. 13 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando il domicilio digitale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato

Speciale d'Appalto – Disciplinare di Gara e Requisiti Tecnici. Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 29 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

Art. 14 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Contratto d'appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento agli adempimenti in materia di valutazione dei rischi propri e di natura interferenziale, agli obblighi di formazione, informazione e addestramento, alla sorveglianza sanitaria, alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori adibite a particolari mansioni, alla formazione in materia di gestione dell'emergenza e al coordinamento in itinere. L'Appaltatore si impegna inoltre a dotare i propri lavoratori di idonea tessera di riconoscimento, la quale dovrà essere esposta continuativamente, laddove l'attività debba svolgersi in loco al di fuori delle sedi dell'Appaltatore stesso. Tale tessera dovrà essere conforme a quanto indicato dall'art. 26, comma 8

del D. Lgs. 81/2008 e, in caso di subappalto, dovrà essere indicata anche la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera dovrà contenere anche l'indicazione del Committente. L'Appaltatore si impegna a fornire adeguata documentazione relativa ai rischi specifici derivanti dalle interferenze, nonché a fornire ogni altra documentazione e/o assistenza laddove richiesto dal Servizio Prevenzione e Protezione o dal Coordinatore della Sicurezza del Committente. L'Appaltatore si impegna a rispettare le norme di salute e sicurezza e le disposizioni impartite in loco dal Servizio Prevenzione e Protezione, nonché al rispetto dei piani e delle procedure di emergenza vigenti presso le sue sedi. Il Committente si riserva la facoltà di chiedere l'esibizione del Documento di Valutazione dei Rischi o altra documentazione richiesta ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti Tecnici nell'ambito dell'esecuzione del Contratto e di condurre audit di seconda parte nei confronti dell'Appaltatore, finalizzati alla verifica del rispetto della compliance al D. Lgs. 81/2008 e/o alla norma 45001, e al rispetto dei requisiti espressi dal presente contratto e relativi alle misure di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 15 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Con il presente contratto il Committente affida all'Appaltatore attività che comportano operazioni di trattamento di dati personali disciplinati dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche solo "GDPR") e dal D. Lgs.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018. Tali attività devono essere svolte per conto del Committente - quale Titolare del trattamento o come

Responsabile del trattamento per conto dei suoi Enti Clienti - sulla base delle istruzioni dettagliate nel Data Protection Agreement (DPA) allegato al presente contratto. L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore delle previsioni contenute nel presente articolo, nel Data Protection Agreement allegato, o negli atti modificativi e/o integrativi del presente contratto, o nel caso in cui l'Appaltatore abbia agito in modo comunque difforme rispetto alle istruzioni del Committente, o rispetto agli obblighi disciplinati dalle norme di legge riportate nel primo comma del presente articolo, comporterà inadempimento contrattuale e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ.. In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni danno eventualmente subito dal Committente e/o da Terzi – ivi inclusi eventuali danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata in conseguenza di tali violazioni.

Art. 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore prende atto che in ragione delle attività oggetto del presente contratto, esso acquisirà potenzialmente o verrà comunque in contatto con informazioni del Committente avente natura riservata, a qualsivoglia titolo. L'appaltatore si impegna pertanto al rispetto di quanto segue. Per "Informazione Riservata" si intende ai presenti fini, ogni informazione del Committente e/o degli Enti Clienti del Committente medesimo, di cui il Fornitore possa venire in contatto e/o acquisire, nell'esecuzione del contratto e con qualsivoglia modalità, fatte salve le informazioni di pubblico dominio o autonomamente acquisite dall'Appaltatore. L'Appaltatore deve assicurare al

Committente che tutte le Informazioni Riservate ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantirne la tutela nei termini di seguito specificati. In particolare, tali Informazioni Riservate potranno essere impiegate dall'Appaltatore esclusivamente nella misura necessaria e sufficiente – nonché per il tempo strettamente necessario – all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'Appaltatore è quindi autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare le Informazioni Riservate messe a disposizione dal Committente o comunque acquisite, apprese, visionate ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli stessi, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali. È fatto divieto di effettuare copie non autorizzate delle Informazioni Riservate. Alla scadenza del presente Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi Informazione Riservata del quale egli abbia effettuato eventualmente lecitamente copia o conservazione per l'esecuzione degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore è tenuto a garantire la riservatezza delle suddette Informazioni Riservate, adottando tutte le misure necessarie nei confronti di tutti i propri dipendenti e di coloro che più in generale operano a vario titolo all'interno della propria organizzazione, osservando strettamente anche le indicazioni e le procedure contenute nel documento Servizio di Accesso alla rete CSI-RUPAR tramite VPN SSL. L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;

- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

L'Appaltatore assicura pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché di tutta la documentazione del Committente o di suoi Enti Clienti. I doveri di riservatezza previsti al presente articolo devono intendersi validi per 10 anni oltre il termine del presente contratto. Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione di proprietà dell'Appaltatore.

Art. 17 INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il CSI Piemonte dichiara di aver provveduto a fornire le informazioni in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano, a far sì che tutti i dati personali, relativi alle Parti e ai loro dipendenti e consulenti comunque connessi con la stipula del presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati. L'Appaltatore ha comunicato il nominativo del suo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), individuato nella persona del

OMISSIS

, quale

riferimento per intrattenere i rapporti con il Committente in merito a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e al trattamento dei dati.

Art. 18 – OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 –

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei documenti facenti parte del "*Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza*" del Committente, tra cui il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico. A tale riferimento, il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte www.csipiemonte.it (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali - Atti generali). L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili. L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato,

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte.

**Art. 19 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

Art. 20 – RISOLUZIONE

È facoltà del CSI-Piemonte risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall'art. 122, comma 1 del D. Lgs.

36/2023 e s.m.i.. Il CSI-Piemonte procederà a risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 122, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il CSI ha altresì facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. secondo quanto previsto all'articolo 122, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore. Al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., Il CSI si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto ai tempi ed alle scadenze previste dal presente contratto e dai suoi allegati, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 122. Il Consorzio assegnerà all'appaltatore un termine non

inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni, scaduto il quale e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga dichiarerà la risoluzione del presente contratto, fermo restando il pagamento di eventuali penali. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- nel caso di applicazioni di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
- in caso di reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto o di sub-concessione;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in tutti gli altri casi, previsti nel presente contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti

inadempimenti per i quali il CSI Piemonte non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.

Art. 21 – ESECUZIONE IN DANNO

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto medesimo, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali. Nei casi di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 22 – RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO

D'APPALTO

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino. In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti nonché al valore dei materiali utili esistenti in magazzino, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. Il CSI-Piemonte procederà ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, qualora nel corso del presente contratto vengano attivate delle convezioni CONSIP rispondenti alle esigenze del CSI medesimo ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente contratto.

Art. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

Art. 24 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 25 – CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino. In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 211 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 212 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 26 – SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, comprese le imposte di bollo, sono posti a carico dell'Appaltatore.

Art. 27 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.), del Codice Civile, alle Linee Guida A.N.AC. ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

----- o -----

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, di approvarlo e di sottoscriverlo con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).

CSI-Piemonte
Il Direttore Generale
Pietro Pacini

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Cosmopol S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Carlo Lettieri

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Pubblicato il 07 marzo 2024